



Tribunale di Bologna

Bologna, 13 SET. 2012

Prov. 324 INT.

Ai Funzionari
Sede e Sezioni distaccate

OGGETTO: D.Lvo 4 marzo 2010 n. 28 "Attuazione art. 60 L. 18/06/2009 n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione della controversie civili e commerciali; autentica di firma di sottoscrizione verbale contenente uno degli atti di cui all'art. 2643 CC c. 3 art. 11..

La norma in oggetto indicata prevede, in caso di accordo amichevole avanti all'organo di Mediazione, l'autenticazione della firma del verbale (contenente uno degli atti di cui all'art. 2643 cc) da parte di un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.

Questa dirigenza, dopo ampia disamina del problema, ritiene doverosa la seguente indicazione al personale di cancelleria.

Detta attività di autentica di firma di sottoscrizione del verbale non può in alcun modo essere espletata dal cancelliere e/o funzionario giudiziario.

Infatti, per detto incarico occorre in ogni caso un'espressa autorizzazione (che non potrebbe essere data che dal Capo dell'Ufficio).

Ma - si osserva - detto incarico comunque (e in nessun modo) si configura come rientrante nel lavoro d'ufficio tanto più se si consideri che la trascrizione in Conservatoria Registri Immobiliari (cui deve provvedere il Pubblico Ufficiale che proceda all'autentica della firma di sottoscrizione del verbale contenente uno degli atti di cui all'art. 2643 cc), non sarebbe in alcun modo realizzabile con il Sw "Note di trascrizione" utilizzato dal Tribunale che presuppone un'iscrizione di un fascicolo preciso (che nel caso di specie non c'è, esistendo in fatto solo e dopo eventuale omologazione del verbale di conciliazione).

Visto, il Presidente del Tribunale
(dr. Francesco Scutellari)

Il Dirigente
(Elena Barac)